

Allegato alla determinazione del C.D. n.5890/1997
Doc. gen.N. 1194-1997

Provvedimento per la concessione e la gestione dei mutui edilizi e tasso agevolato in favore dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.)

(al sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/79, dell'art. 28 del DPR II. 346/83, dell'art. 24 del DPR n 171/91 e dell'art. 51 del CCNL del 7.10.1996)

*A cura
della Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'I.N.F.N.
Ufficio Ordinamento*

12 dicembre 1997

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 5890

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Rn in data 12 dicembre 1997, alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di n. 35;

- vista la legge 9 maggio 1989, ti. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto il Regolamento Generale dell'I.N.F.N. (doc. gen. 1100/1995 - rev.), approvato in data 2 giugno 1995 con deliberazione n. 5114 del Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 146 del 24 giugno 1995;
- visto l'art. 10 del Regolamento Generale dell'I.N.F.N.
- visto, in particolare, il comma 4, lett. h), del citato articolo;
- vista la propria deliberazione n. 4322 del 29 gennaio 1993 con la quale sono state approvate le "Norme per la concessione e la gestione dei mutui edilizi a tasso agevolato in favore dei dipendenti (art. 59 del D.P.R. n. 509/79, art. 28 del D.P.R. n. 346/83 e art. 24 del D.P.R. n. 171/91) (doc.gen. n. 1039/93);
- ritenuto necessario apportare modifiche alle norme sopracitate per adeguarle alle nuove disposizioni contrattuali previste dall'art. 51 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché ad ulteriori esigenze fin qui manifestatesi;
- sentite le Organizzazioni Sindacali li data 9 dicembre 1997;
- dato atto che la Commissione del Personale, regolarmente convocata per il giorno 11 dicembre 1997, previa messa a disposizione degli atti istruttori, non si è potuta riunire per mancanza del numero legale e non ha potuto esprimere il proprio parere sulla presente deliberazione;
- vista la proposta formulata dalla Giunta Esecutiva dell' I.N.F.N. nella sua riunione dell'11 dicembre 1997;
- con voti n. 31 a favore;
- visto il risultato della votazione

delibera

di adottare, in sostituzione dei precedenti, l'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il "Provvedimento per la concessione e la gestione dei mutui edilizi a tasso agevolato in favore dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (doc. gen. ti. 1194/1997).

Art. 1

1. Ogni anno l'Istituto procede alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessione di mutui edilizi a tasso agevolato In favore dei dipendenti di ruolo in servizio.
2. I mutui edilizi a tasso agevolato sono concessi a norma dell'art. 59 D.P.R. n. 509/1979, dell'art. 28 del D.P.R. n. 346/1983, dell'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 e dell'art. 51 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 ottobre 1996.

Art. 2

1. I mutui a tasso agevolato devono essere finalizzati:
 - a) all'acquisto o alla costruzione in proprio o in comproprietà, anche attraverso cooperative edilizie e imprese incaricate per la edilizia pubblica, di un alloggio per uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia;
 - b) all'estinzione di mutui ipotecari gravanti sull'alloggio del dipendente ad uso di prima abitazione ed accesi successivamente al 16 ottobre 1979 per le causali di cui alla precedente lettera a), purché il tasso sia di almeno 3 punti superiore rispetto a quello previsto dalla Convenzione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Istituto Italiano di Credito Fondiario;
 - c) all'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili ad uso di prima abitazione di proprietà o comproprietà del dipendente;
2. Qualora il mutuo edilizio sia richiesto per le motivazioni di cui al punto a) del presente articolo, l'alloggio deve essere ubicato nel territorio nazionale e comunque entro un raggio di Km. 50 dalla sede di lavoro.
3. Ai fini della individuazione del carattere non di lusso degli Immobili di cui ai punti a), b), c), si tiene conto dei criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nel corso del suo rapporto di lavoro con l'Istituto, il dipendente può beneficiare una sola volta delle condizioni di favore previste dal presente provvedimento.

Art. 3

1. L'importo richiesto non può superare l'ammontare massimo di 100 milioni di lire.
2. L'importo del mutuo è inoltre contenuto, per l'I.N.F.N., entro il limite dell'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata e, per l'Istituto Italiano di Credito Fondiario, entro il limite del 75% del valore stimato dall'Istituto stesso.
3. In caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione, di un immobile in regime di comproprietà, i limiti costituiti dall'80% della spesa dell'alloggio, sono determinati in ragione della quota di comproprietà.
4. Non si ha riguardo alla quota ma all'intero importo del mutuo nel caso in cui la comproprietà derivi dal regime di comunione dei beni tra i coniugi.
5. I dipendenti che hanno ottenuto dall'I.N.F.N. un prestito per gli eventi di cui ai punti a), b), c) dell'art. 2 e che successivamente ottengono per lo stesso evento il mutuo, debbono restituire in unica soluzione, entro 30 giorni dalla avvenuta concessione del mutuo, l'importo residuo del prestito maggiorato degli interessi maturati alla data della restituzione. E' concessa la facoltà al dipendente di richiedere che l'importo di cui sopra venga detratto da quello da concedere a titolo di mutuo.

Art. 4

1. L'estinzione dei mutui avviene con piano di ammortamento ventennale, corrispondente al piano di ammortamento delle obbligazioni dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario - serie speciale riservata all'I.N.F.N. - mediante pagamento di rate semestrali di importo costante.
2. Il piano di ammortamento ventennale per l'estinzione dei mutui è comprensivo di interesse agevolato a carico del dipendente, determinato come previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e della relativa commissione bancaria.

Art. 5

1. La Commissione di cui al successivo art. 6 formula tre distinte graduatorie avuto riguardo alle richieste di cui, rispettivamente, ai punti a), b) e c) del precedente art. 2. Tali graduatorie sono formulate prendendo in esame le domande presentate entro il 28 febbraio e 30 settembre di ciascun anno.
2. Il dipendente che per due volte consecutive sia stato immesso in graduatoria utile ai fini dell'ottenimento del mutuo e che, ambedue le volte, per qualsiasi motivo, sia decaduto o abbia rinunciato, non può riproporre domanda di mutuo alla scadenza immediatamente successiva.
3. L'Istituto Italiano di Credito Fondiario provvede ad espletare tutti gli atti necessari per la concessione del mutuo fino all'importo massimo deliberato dalla Commissione di cui all'art. 6, instaurando a tal punto un rapporto diretto con il beneficiario del mutuo, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'I.N.F.N..
4. Beneficiari dei mutui edilizi a tasso agevolato sono i dipendenti I.N.F.N. e pertanto il mutuo, una volta accordato, deve essere intestato esclusivamente al dipendente richiedente con esclusione del coniuge o eventuali terza persone.
5. Il dipendente che ha ottenuto il beneficio del mutuo edilizio, deve far pervenire alla Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'Istituto, entro sei mesi dalla data di erogazione del mutuo edilizio da parte dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario, copia della prima cartella di mutuo pagata.
6. L'alloggio oggetto del mutuo non può essere ceduto, a titolo oneroso o gratuito, né dato in locazione, prima di cinque anni dalla data di pagamento della prima rata, salvo successione o casi di obiettivo ed accertato impedimento all'uso dell'alloggio che dovranno essere esaminati dalla Commissione di cui all'art. 6.

Art. 6

1. Le graduatorie di cui all'art. 5 sono formulate da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell'I.N.F.N. e composta da tre componenti in rappresentanza dell'Istituto, di cui uno con funzioni di Presidente e da tre dipendenti designati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative.
2. Per ciascun componente della Commissione è nominato un componente sostituto.
3. Funge da Segretario effettivo della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente nominato dall'Istituto.
4. Anche per il Segretario effettivo è nominato un sostituto.
5. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e sottoscritto nell'ultimo foglio da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
6. Per la validità delle decisioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale quello del Presidente.
7. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 7

1. Ai dipendenti, le cui domande non sono state accolte dalla Commissione di cui all'art. 6, in quanto prive dei requisiti richiesti, verrà data motivata comunicazione a cura della Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'Istituto.
2. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, sono inserite nelle graduatorie dei contingenti successivi se non riproposte, viceversa esse vengono riesaminate.
3. Le graduatorie sono predisposte sulla base del punteggio complessivo riportato dal richiedente.
4. Le graduatorie provvisorie - con l'indicazione delle domande finanziate e di quelle non finanziate - sono rese pubbliche mediante affissione agli albi di ciascuna Struttura dell'I.N.F.N.. Entro il termine indilazionabile di 15 giorni dalla data di tale pubblicazione, gli interessati possono al riguardo inoltrare osservazioni e rilievi.
5. Entro sessanta giorni dalla predetta pubblicazione, la Commissione procede all'approvazione definitiva delle graduatorie che vengono trasmesse alla Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'Istituto per le azioni operative conseguenti.
6. Le graduatorie verranno formate sulla base dei seguenti punteggi:

Punteggio

- a) composizione del nucleo familiare sino ad un massimo di punti 15

/ per ogni persona a carico purché convivente	2
/ per il coniuge e per ogni figlio non a carico purché convivente	1
/ per ogni ascendente e/o collaterale e/o affine non a carico purché convivente	0,5

Si reputa convivente non a carico, al fine della assegnazione del punteggio, il familiare o convivente che dimori da almeno due anni consecutivi, anteriori al momento della presentazione della domanda, nell'abitazione del dipendente richiedente il mutuo.

- b) reddito del nucleo familiare su base annua (risultante dal Mod. 101 o 740 o equivalenti e, per eventuali redditi percepiti all'estero, risultante da dichiarazione allegata alla domanda di mutuo sottoscritta dall'interessato).

Punteggio

/ Inferiore o uguale	a	L 22.000.000	12
/ da L 22.000.001	a	L 26.000.000	10
/ da L 26.000.001	a	L 31.000.000	8
/ da L 31.000.001	a	L 36.000.000	6
/ da L 36.000.001	a	L 38.000.000	4
/ da L 38.000.001	a	L 41.000.000	3
/ da L 41.000.001	a	L 43.000.000	2
/ da L 43.000.001	a	L 48.000.000	1

c) sfratto esecutivo emesso dal tribunale ad eccezione dello sfratto per morosità	6
d) esecuzione di lavori di ristrutturazione ingiunta dalla competente autorità	4
e) Intimazione giudiziale di allontanamento dei coniuge dalla dimora coniugale	4
f) dipendente trasferito ad altra Struttura per motivi di servizio	4
g) dipendenti e componenti il nucleo familiare che non risultino essere proprietari di alcun alloggio sul territorio nazionale	2
h) punteggio differenziato ai fini della graduatoria per le diverse destinazioni del mutui:	
/// per alloggi in cooperative tra dipendenti I.N.F.N. purché non finanziati con altri mutui agevolati	3
/// per alloggi disponibili sul mercato libero purché non finanziati con altri mutui agevolati	2
/// per alloggi disponibili in cooperative edilizie purché non finanziati con altri mutui agevolati	2
/// per costruzione alloggi, purché non finanziati con altri mutui agevolati	2
i) anzianità di servizio - fino ad un massimo di 10 punti - per ogni anno, frazione di anno superiore a sei mesi di servizio	0,5
l) dipendenti esclusi dal trattamento integrativo di previdenza	3

7. Nel caso di dipendenti classificati exaequo nella graduatoria degli ammessi al mutuo è preferito nell'ordine:

- a) il dipendente contro cui sia stato emesso sfratto esecutivo;
- b) il dipendente con nucleo familiare più numeroso;
- c) il dipendente il cui nucleo familiare abbia percepito minor reddito, desunto dall'ultima dichiarazione (mod. 740, mod. 101 o similari);
- d) il dipendente che, in ordine temporale, abbia provveduto al preliminare di acquisto o all'inizio dei lavori di costruzione;
- e) il dipendente che abbia una maggiore anzianità anagrafica.

8. In conformità alla legge 9.12.1977, n. 903 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, il dipendente avente il coniuge che lavora e che percepisce dal suo datore di lavoro gli assegni familiari per le persone a carico, beneficerà ugualmente - ai fini della attribuzione del punteggio - dei punti per i figli (punti due ciascuno) anche se essi sono a carico del coniuge.

9. il dipendente dovrà inserire fra la documentazione elencata all'art. 10, da allegare alla domanda di mutuo edilizio, una dichiarazione sottoscritta dal proprio coniuge dalla quale risulti che lo stesso non ha beneficiato di altro mutuo edilizio agevolato

Art. 8

1. Il mutuo può essere concesso solo se il richiedente e/o I componenti Il nucleo familiare:

- ~~/s~~ non siano proprietari di alcun alloggio sito nel Comune di residenza o In quello della sede di lavoro e comunque entro un raggio di 50 Km. dalle suddette località
- ~~/s~~ non abbiano ottenuto l'assegnazione o la locazione con patto di futura vendita o riscatto di alcun alloggio, sito nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro

Art. 9

1. Il mutuo non può essere erogato per l'acquisto o la costruzione di:
 - a) abitazioni di lusso ai sensi del D.M. 2.8.1969 ovvero accatastate nelle categorie A1, A9, A9 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) abitazioni la cui superficie utile netta sia superiore a mq. 130 per nucleo familiare sino a quattro persone compreso il richiedente salvo deroghe previste da leggi regionali e/o norme urbanistiche comunali. Per nuclei familiari di oltre quattro persone è consentito l'aumento di 16 mq. di superficie utile per ogni persona in più oltre le suddette quattro persone.
2. Nel nucleo familiare devono intendersi compresi i soggetti che figurano all'art. 7, comma 6, lett. a).
3. Non vengono computati i vani di altezza media inferiore a m. 2, i seminterrati, le scale interne e gli armadi a muro fino ad un massimo, rispettivamente, di mq. 2.
4. Le superfici scoperte (terrazze, giardino, se inedificabili in base a norme di piano regolatore o di regolamento edilizio, non sono computabili agli effetti della superficie massima di cui al presente articolo; in caso contrario concorrono nella determinazione della superficie massima suddetta, sia nel caso di acquisto che nel caso di costruzione della casa di abitazione.
5. Il rispetto delle caratteristiche indicate deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal dipendente sotto la propria personale responsabilità.
6. Il limite di superficie di cui al precedente comma 1, lett. b), non opera qualora il mutuo sia richiesto per i motivi di cui all'art. 2, punto c), del presente provvedimento, purché risponda ai limiti previsti al comma 1, lett. a), del presente articolo.

Art. 10

1. Le domande di mutuo edilizio a tasso agevolato, da inoltrare alla Direzione Affari Generali e Ordinamento - Amministrazione Centrale dell'I.N.F.N. entro le scadenze di cui al precedente art. 5, devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Istituto, e contenere i seguenti dati, dichiarazioni ed allegati:
 - a) dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal dipendente, nella quale deve essere indicata la composizione del nucleo familiare, lo stato civile del dipendente completo, se coniugato, di tutte le annotazioni e copia autenticata delle eventuali convenzioni stipulate dai coniugi;
 - b) una copia delle ultime dichiarazioni dei redditi del dipendente e dei componenti il proprio nucleo familiare (mod. 740, 101 o equivalenti, corredati dei relativi prescritti allegati) e una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal dipendente, dalla quale risulti che la documentazione prodotta è conforme all'originale presentato alle II.D.D.; in caso di redditi percepiti all'estero, il dipendente deve sottoscrivere una dichiarazione in carta semplice, con l'indicazione dell'ammontare dei redditi percepiti all'estero;
 - c) dichiarazione autenticata, in carta semplice, sottoscritta dal dipendente in presenza del Direttore della Struttura o del Dirigente della Direzione o Servizio della Amministrazione Centrale a cui il dipendente stesso afferisce, attestante che il richiedente e ciascun componente il nucleo familiare preso in considerazione per l'assegnazione del punteggio (art. 8):
 - ☞ non siano proprietari di alcun alloggio sito nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro e comunque entro un raggio di 50 km. dalle suddette località;
 - ☞ non abbiano ottenuto l'assegnazione o la locazione con patto di futura vendita o riscatto di alcun alloggio, sito nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro.
 - d) Per i casi di cui all'art. 7, comma 9 e art. 9 occorrerà produrre anche le dichiarazioni ivi previste;
 - e) dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal dipendente, dalla quale risulti se ha ottenuto, o ha in corso di ottenimento, prestiti I.N.F.N. di cui all'art. 59 del D.P.R. n.509/79 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo stesso evento a), b), c), dell'art. 2 del presente provvedimento, per il quale richiede il mutuo edilizio.
2. Nel caso il mutuo sia richiesto per motivi di cui ai punti b) e c) del precedente art. 2, la domanda dovrà essere corredata della copia del rogito notarile comprovante la proprietà dell'abitazione ed inoltre, per il punto b), della documentazione del mutuo da estinguere e, per il punto c), del preventivo di spesa.
3. Entro sei mesi dalla data di erogazione del mutuo da parte dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario i dipendenti che non abbiano già provveduto in precedenza, dovranno inviare alla Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'Istituto:
 - ☞ copia dell'atto notarile di compravendita per i casi di cui al punto a) dell'art. 2;
 - ☞ copia della documentazione di avvenuta estinzione mutuo per i casi di cui al punto b) dell'art. 2;
 - ☞ fattura o ricevuta fiscale per i casi di cui al punto c) dell'art. 2.

Eventuali ritardi dovranno essere idoneamente documentati.

Art. 11

1. Nel caso in cui il mutuo sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere e/o omissive, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente, il relativo contratto viene risolto, in qualunque momento, con l'applicazione di una penale costituita da un importo base fisso pari al 15% della somma concessa in mutuo e da una addizionale pari al 10% fisso calcolato su tale importo per ogni anno, fino ad un massimo di 10, o frazione di anno non inferiore a 6 mesi, compreso tra la data di erogazione del mutuo e quello di notificazione dell'avvenuta risoluzione del relativo contratto.

Analogamente si procederà in caso di inosservanza di quanto previsto all'ultimo comma dell' art. 5 e dell'art. 10.

Art. 12

1. Il dipendente inserito ultimamente nelle graduatorie definitive per la concessione del mutuo per i motivi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2, dovrà produrre entro sei mesi dalla data della relativa comunicazione da parte della Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'Istituto, pena decadenza, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario per la erogazione del mutuo.
2. Eventuali ritardi dovranno essere idoneamente documentati.
3. Il dipendente decade dal diritto a beneficiare del mutuo edilizio a tasso agevolato qualora non ottemperi alle richieste dell'Istituto italiano di Credito Fondiario necessarie alla erogazione del mutuo, entro il termine fissato dallo stesso Istituto.

Art. 13

1. Il presente provvedimento entra in vigore con decorrenza dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N..

